

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2020.27

Sentenza del 4 febbraio 2022

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente,
Miriam Forni e Nathalie Zufferey,
Cancelliera Aline Talleri

Parti

1. **MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**, rappresentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi,

e

accusatori privati:

1. **I.**, rappresentato dall'avv. Costantino Castelli,
2. **J., K., L.**, rappresentati dall'avv. Carlo Fubiani
3. **M.**,
4. **N.**, rappresentata dall'avv. Marco S. Marty,
5. **O. S.R.L.**,
6. **P.**,
7. **D. SA IN LIQUIDAZIONE**,
8. **Q.**, rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli,

contro

1. **A.**, difeso dall'avv. d'ufficio Carlo Borradori,
2. **B.**, difeso dall'avv. d'ufficio Matteo Galante,
3. **C.**, difeso dall'avv. d'ufficio Nadir Guglielmoni,

Oggetto

Amministrazione infedele qualificata ripetuta, truffa ripetuta,
falsità in documenti ripetuta

La Corte pronuncia:

I. A.

1.

1.1 Il procedimento nei confronti di A. è abbandonato:

- in relazione alle imputazioni da 1.1.3.6.1 a 1.1.3.6.4 dell'atto d'accusa (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell'azione penale;
- in relazione all'imputazione 1.1.1.4 (e sottopunti) dell'atto d'accusa (amministrazione infedele, art. 158 CP), per intervenuta prescrizione dell'azione penale;

1.2 A. è prosciolto dalle accuse di:

- amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.1.1.16 e 1.1.1.5 (e sottopunti) dell'atto d'accusa;
- truffa (art. 146 cpv. 1 CP), in relazione all'imputazione 1.1.2.3 (e sottopunti) dell'atto d'accusa;
- falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione alle imputazioni 1.1.3.1 (e sottopunti), 1.1.3.2 (e sottopunti), 1.1.3.4.2, 1.1.3.4.3 e 1.1.3.4.7 dell'atto d'accusa;

1.3 A. - per quanto il procedimento nei suoi confronti non sia stato abbandonato oppure egli non sia stato prosciolto, come al sub I. 1.1 e I. 1.2 del presente dispositivo - è riconosciuto autore colpevole di:

- amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) come al punto 1.1.1 (e sottopunti) dell'atto d'accusa;
- truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.1.2 (e sottopunti) dell'atto d'accusa;
- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP), come al punto 1.1.3 (e sottopunti) dell'atto d'accusa.

2. A. è condannato a una pena detentiva di tre anni.

L'esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di 12 mesi. L'esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

3. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

II. B.

1. B. è riconosciuto autore colpevole di:

- amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), come al punto 1.2.1 (e sottopunti) dell'atto d'accusa;
- truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP), come al punto 1.2.2 (e sottopunti) dell'atto d'accusa;
- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), come al punto 1.2.3 (e sottopunti) dell'atto d'accusa.

2. B. è condannato a una pena detentiva di 18 mesi ed a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30.-- cadauna.

L'esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

III. C.

1.

1.1 Il procedimento nei confronti di C. è abbandonato:

- in relazione alle imputazioni da 1.3.1.2.1 a 1.3.1.2.4 (falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP), per intervenuta prescrizione dell'azione penale;

1.2 C. - per quanto il procedimento nei suoi confronti non sia stato abbandonato come al sub III. 1.1 del presente dispositivo - è riconosciuto autore colpevole di:

- falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) come al punto 1.3.1 (e sottopunti) dell'atto d'accusa.

2. C. è condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 30.- cadauna.

L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

IV. Documentazione e valori patrimoniali sequestrati

1. È mantenuto il sequestro della documentazione agli atti, a valere quale mezzo di prova.
2. È ordinato il dissequestro della relazione n. 1 intestata a R. presso Banca S.

V. Risarcimento equivalente (art. 71 CP)

1.
 - 1.1 A. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 100'000.--.
 - 1.2 Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il sequestro:
 - sul conto n. 2 intestato ad A. presso Banca T. con un saldo di CHF 30'631.82 (stato al 31 dicembre 2021);
 - sul conto n. 3 intestato ad A. presso Banca U. con un saldo di CHF 8'079.84 (stato al 31 dicembre 2021);
 - sulle somme di EUR 12'571.64 e USD 4'544.48 (controvalore in CHF al giorno 4 febbraio 2022) depositate presso la Banca V.;
 - sulla polizza vita n. 4 di A. presso l'assicurazione W. AG con un valore di riscatto di CHF 10'104.-- (stato al 31 dicembre 2021);
 - sulle tre statue poste sotto sequestro.

2.

2.1 B. è condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi CHF 605'000.--.

2.2 Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, viene mantenuto il sequestro:

- sul conto n. 5 intestato a B. presso Banca X. con un saldo di CHF 600'379.14 (stato al 31 dicembre 2021).

VI. Pretese civili

1.

1.1 La pretesa di N. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 210'727.48 (EUR 165'281.23 come al punto 1.1.1.1.2 + EUR 45'446.25 come al punto 1.1.1.2.2 dell'atto d'accusa).

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l'accusatrice privata è rinviata al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

1.2 La pretesa di J., K., e L. nei confronti di A. è accolta limitatamente ad EUR 27'976.20 (EUR 17'051.20 come al punto 1.1.1.1.17 + EUR 10'925.-- come al punto 1.1.1.2.28 dell'atto d'accusa).

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

1.3 La pretesa di I. nei confronti di A. è accolta limitatamente a:

- CHF 197'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell'atto d'accusa)
- EUR 733'100.-- (EUR 8'100.-- come al punto 1.1.1.2.43 + EUR 120'000.-- come al punto 1.1.2.4.1 + EUR 220'000.-- come al punto 1.1.2.4.2 + EUR 310'000.-- come al punto 1.1.2.4.3 + EUR 75'000.-- come al punto 1.1.2.4.4 dell'atto d'accusa)
- USD 12'000.-- (come al punto 1.1.1.2.43 dell'atto d'accusa)

importi oltre interessi al 5% dal 1 giugno 2013.

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, l'accusatore privato è rinviato al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

2. La pretesa di J., K., e L nei confronti di B. è accolta limitatamente ad EUR 532'038.25 (EUR 50'000.-- come al punto 1.2.2.1.1 + EUR 6'000.-- come al punto 1.2.2.1.2 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.3 + EUR 25'000.-- come al punto 1.2.2.1.4 + EUR 59'533.87 come al punto 1.2.2.1.5 + EUR 120'020.80 come al punto 1.2.2.1.6 + EUR 129'983.58 come al punto 1.2.2.1.7 + EUR 116'500.-- come al punto 1.2.2.1.8 dell'atto d'accusa).

Per gli importi che eccedono la pretesa civile riconosciuta, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP).

VII. Spese procedurali

1. Le spese procedurali per:
CHF 50'000.-- a titolo di procedura preliminare
CHF 12'072.85 a titolo di disborsi
CHF 20'000.-- a titolo di emolumenti di giustizia

per complessivi CHF 82'072.85, sono poste:

- a carico di A. in ragione di CHF 25'000.--
- a carico di B. in ragione di CHF 23'922.30
- a carico di C. in ragione di CHF 25'000.--.

Le ulteriori spese procedurali sono poste a carico della Confederazione.

2. È mantenuto il sequestro di quanto menzionato al sub V., anche in vista del pagamento delle spese procedurali (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP).

VIII. Difese e patrocinio d'ufficio

1. La retribuzione del patrocinatore d'ufficio di N., avv. Marco Marty, è fissata in CHF 26'800.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.
2. La retribuzione del difensore d'ufficio di A., avv. Carlo Borradori, è fissata in CHF 104'900.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

A. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

3. La retribuzione del difensore d'ufficio di B., avv. Matteo Galante, è fissata in CHF 72'050.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

B. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

4. La retribuzione del difensore d'ufficio di C., avv. Nadir Guglielmoni, è fissata in CHF 18'550.-- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

C. è condannato al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

IX. Risarcimenti

A. e C. sono condannati a versare in solido all'accusatore Q. l'importo di CHF 30'475.-- a titolo di indennizzo.

La Presidente del Collegio giudicante notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica comunicandone i considerandi essenziali.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Intimazione del dispositivo a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi,
- Avv. Carlo Borradori,
- Avv. Matteo Galante,

- Avv. Nadir Guglielmoni
- C.,
- Avv. Costantino Castelli,
- Avv. Ivan Paparelli,
- Avv. Carlo Fubiani,
- M.,
- Avv. Marco S. Marty,
- O. S.R.L,
- P.,
- Massa fallimentare della D. SA in liquidazione,

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda **entro 10 giorni** dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP).

Istanza di nuovo giudizio

Il condannato al quale viene notificata personalmente la sentenza contumaciale è reso attento del fatto che, entro 10 giorni, può presentare per scritto o oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato

la sentenza (art. 368 cpv. 1 CPP). Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non avere potuto partecipare al dibattimento (art. 368 cpv. 2 CPP).

Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento (art. 368 cpv. 3 CPP).

Se sono presumibilmente adempiute le condizioni per un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il giudice decide sull'istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova sentenza (art. 369 cpv. 1 CPP). Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane (art. 369 cpv. 4 CPP).

Fintanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale (art. 371 cpv. 1 CPP).

Si entra nel merito dell'appello soltanto se l'istanza di nuovo giudizio è stata respinta (art. 371 cpv. 2 CPP).

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale **entro 10 giorni** dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per esteso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello **entro 20 giorni** dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnatte soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).